

LA NUOVA NORMATIVA SULLE START-UP INNOVATIVE

IL “JOBS ACT” ITALIANO

Il 17 dicembre 2012 è stata approvata la legge di conversione (Legge 17 dicembre 2012 n. 221) del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (il “Decreto”) che introduce nel sistema italiano un’innovativa, e per alcuni aspetti rivoluzionaria, normativa a sostegno delle società che operano in settori ad alto valore tecnologico, le c.d. start-up tecnologiche. Sulla falsariga del sistema statunitense, per iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, il Parlamento ha emanato un corpo organico di norme che mirano essenzialmente a valorizzare anche in Italia un mercato assai importante per lo sviluppo del Paese.

DEFINIZIONE DI “STARTUP INNOVATIVA”, STARTUP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE E INCUBATORE CERTIFICATO

Il *corpus* normativo introduce una definizione di “Startup Innovativa” e di “Incubatore” quali soggetti destinatari dei vantaggi normativi e fiscali presenti nel Decreto.

Startup Innovativa

Il Decreto definisce *startup innovativa* la società di capitali che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione per i successivi 24 mesi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea detenuta da persone fisiche;
- non quotata;
- costituita e attiva da non più di 48 mesi;
- sede principale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall'ultimo bilancio non è superiore a 5 milioni di

euro;

- nessuna distribuzione di utili;
- oggetto sociale esclusivo o prevalente costituito dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la *startup innovativa* deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione; oppure
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; oppure
- essere titolare o licenziataria o depositaria di diritti di privativa industriale connessi alla propria attività.

Il Decreto prevede anche una specifica disciplina per le imprese già esistenti.

Riferimenti normativi: Art. 25, commi 1-4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

Startup innovativa a vocazione sociale

La startup innovativa a “*vocazione sociale*” è una società che rientra nella definizione di startup innovativa e che opera in via esclusiva nei settori indicati dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 (i.e.: assistenza socio-sanitaria, attività culturale e di tutela dell’ambiente, attività di formazione scolastica ed extrascolastica, ricerca, servizi culturali, etc.).

LA NUOVA NORMATIVA SULLE START-UP INNOVATIVE IL "JOBS ACT" ITALIANO



Incubatore Certificato

L'incubatore d'impresa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *startup innovative*.

L' "Incubatore Certificato" deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *startup innovative*;
- disporre di attrezzature adeguate all'attività delle *startup innovative*;
- essere amministrato da persone di *riconosciuta competenza* in materia di impresa e innovazione;
- avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgano attività e progetti collegati a *startup innovative*;
- avere un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *startup innovative*.

Riferimenti normativi: Art. 25, commi 5-7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: LA DISCIPLINA PUBBLICISTICA

Al fine di beneficiare della particolare disciplina riconosciuta dal Decreto alle *startup innovative*, la società deve essere iscritta in una istituenda sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 c.c..

Le società già costituite alla data di entrata in vigore del Decreto, cioè il 17 dicembre 2012, hanno tempo fino al 17 febbraio 2013 per iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese mediante apposita autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della *startup innovativa*.

La sezione speciale del Registro delle Imprese deve consentire la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai rapporti con gli

altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, la sussistenza dei requisiti è attestata mediante apposita autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della *startup innovativa*.

Riferimenti normativi: Art. 25, commi 8-9 e 10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

La *startup innovativa* è automaticamente iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese a seguito di specifica richiesta contenente le informazioni principali del business che devono essere costantemente aggiornate.

Le informazioni devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi. Inoltre, le *startup innovative* assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito internet.

Riferimenti normativi: Art. 25, commi 11 e 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO E RIDUZIONE DEGLI ONERI DI AVVIO

In tema di diritto societario, il Decreto ha apportato importanti innovazioni e deroghe alla disciplina generale con lo scopo di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle *startup innovative*.

La nuova disciplina per il ripianamento delle perdite

Il Decreto prevede una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo del capitale sociale: il termine è posticipato al secondo esercizio successivo.

Per le *startup innovative* che si trovassero nelle ipotesi di cui agli articoli 2482 *ter* c.c., per le s.r.l., e 2447 c.c., per le s.p.a., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori potrà deliberare, in alternativa all'immediata riduzione ed aumento del capitale, di rinviare tale decisione alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui

LA NUOVA NORMATIVA SULLE START-UP INNOVATIVE IL "JOBS ACT" ITALIANO



all'articolo 2484 comma 1, n. 4) c.c. e 2545-*duodecies* c.c.. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-*ter* c.c..

Introduzione delle "classi di quote" (deroghe all'articolo 2468, commi secondo e terzo, c.c. ed all'articolo 2479 comma quinto, c.c.)

L'atto costitutivo della *startup innovativa* costituita in forma di società a responsabilità limitata può prevedere diverse categorie di quote aventi diritti diversi e, subordinatamente ai limiti previsti dalla legge, determinare liberamente il contenuto delle diverse categorie di quote, anche derogando al criterio della proporzionalità di cui all'articolo 2468 commi secondo e terzo c.c..

In particolare:

- potranno essere previste categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione; o ancora
- diritti di voto limitati ad argomenti specifici o sottoposti a condizioni non meramente potestative.

Deroga al divieto di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni (articolo 2474 c.c.)

In deroga al divieto generale sancito dall'articolo 2474 c.c., le *startup innovative* costituite in forma di s.r.l. potranno compiere operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che contemplino l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o membri dell'organo di amministrazione, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Work for equity e fee for equity

Anche le quote della *startup innovativa* costituita in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di

capitali disciplinati nel Decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

L'atto costitutivo delle *startup innovative* e gli incubatori certificati possono prevedere l'emissione, a seguito di apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis c.c..

Riferimenti normativi: Articolo 26 comma 7 d. l. 18 ottobre 2012, n. 179

DETRAZIONI, DEDUZIONI ED ESENZIONI

Il Decreto introduce un altrettanto importante pacchetto di misure fiscali a favore delle *startup innovative*, degli Incubatori Certificati e di alcune tipologie di investitori.

Detrazioni Irpef

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, il Decreto introduce una detrazione del 19% dell'ammontare dell'investimento effettuato dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (direttamente o tramite OICR che investono prevalentemente in start up innovative) fino ad un massimo di € 500.000 per ciascun periodo di imposta.

Deduzioni Ires

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, il Decreto introduce una deduzione, ai fini Ires, pari al 20% dell'ammontare dell'investimento effettuato da una società diversa da una *startup innovativa*, fino a un massimo deducibile di € 1.800.000 per ciascun periodo d'imposta (direttamente ovvero tramite OICR o altre società che investano prevalentemente in *start up innovative*).

In entrambi i casi l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso dei due anni comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme, maggiorate degli interessi legali.

Restano esclusi dal beneficio della deduzione gli OICR e altre società che investono prevalentemente in *startup innovative*.

Esenzioni

LA NUOVA NORMATIVA SULLE START-UP INNOVATIVE IL "JOBS ACT" ITALIANO



La *startup innovativa* dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio (cioè 200,00 euro).

IL MODELLO ITALIANO DI "CROWDFUNDING" PER STARTUP INNOVATIVE

Con il Decreto fa ingresso anche in Italia, dopo gli Stati Uniti d'America, un sistema di c.d. *crowdfunding*. Obiettivo del *crowdfunding* è quello di sollecitare l'investimento nelle *startup innovative* da parte di un numero elevato di soggetti (c.d. crowd) con l'ausilio di portali internet sui quali le *startup innovative* potranno "pubblicizzare" al mercato la propria iniziativa imprenditoriale e richiedere al mercato stesso, a determinate condizioni, la corresponsione di fondi in cambio di una partecipazione al capitale sociale della società. La normativa introdotta dal Decreto si applica unicamente alla *startup innovativa*. Tale innovativa misura di finanziamento potrà essere realizzata solo da portali on-line che:

- abbiano quale scopo esclusivo quello di facilitare il *fund raising* da parte di *startup innovative*; e
- siano gestiti da imprese di investimento, banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché soggetti iscritti ad apposito registro presso la CONSOB.

Il Decreto attribuisce alla CONSOB la competenza ad emettere le disposizioni attuative del Decreto entro il 18 marzo 2013.

Anche le quote della *startup innovativa* costituita in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali disciplinati nel Decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

GESTIONE DELLA CRISI

Il Decreto introduce altresì una deroga in favore delle *startup innovative* in caso di loro crisi. Per queste società infatti:

- non si applicano le procedure concorsuali diverse da quelle stabilite dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra-indebitamento);
- è prevista una semplificazione della procedura di liquidazione della società in conseguenza dell'apertura della crisi da sovra-indebitamento.

INTRODUZIONE DI UNA NOVITA' GIUSLAVORISTICA: UN NUOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LE STARTUP INNOVATIVE

Il Decreto, infine, ha introdotto facilitazioni per le *startup innovative* nell'assunzione di dipendenti con contratti a termine. Tali facilitazioni sono di seguito riassumibili.

Causale

È prevista la possibilità di stipulare contratti a termine anche senza specificare le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", che, di norma, devono essere espressamente indicate nei contratti a termine stipulati dalle altre società.

Quindi non vi è la necessità di indicare alcun particolare motivo per procedere ad assunzioni con contratti a tempo determinato. È invece necessario indicare, nel contratto a termine stipulato dalla *startup innovativa*, che il dipendente è impiegato in attività inerenti all'oggetto sociale della *startup* stessa.

Durata del contratto

Il contratto a termine non ha una durata minima.

La durata massima è 36 mesi (con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi).

Il singolo contratto a termine, inoltre, può essere prorogato di volta in volta senza particolari cause e

LA NUOVA NORMATIVA SULLE START-UP INNOVATIVE IL “JOBS ACT” ITALIANO



senza interruzioni tra il contratto originario e il/i successivo/i, fino alla durata massima di 36 mesi. Tali proroghe possono avvenire anche senza alcuna soluzione di continuità tra un contratto e l'altro.

Il superamento delle durate sopra indicate comporta la possibilità che il lavoratore a termine possa chiedere la conversione del proprio contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

Retribuzione

Il contratto deve prevedere una retribuzione costituita da:

- retribuzione fissa (non inferiore al minimo previsto dal CCNL che si applica alla startup), e da,
- una retribuzione variabile, legata alla produttività e/o redditività dell'impresa o all'efficienza e/o produttività del dipendente.

In sostanza si tratta di un bonus che viene riconosciuto al dipendente e che la società potrà strutturare come meglio ritiene. Non è stato indicato né l'ammontare minimo di tale retribuzione variabile, né la sua obbligatorietà.

Rapporto tra contratto a termine e contratti a tempo indeterminato

Non è previsto alcun limite numerico di contratti a termine in relazione al numero di contratti a tempo indeterminato. Si potrebbe ad esempio, avere una start up innovativa con due dipendenti a tempo indeterminato e dieci dipendenti con contratto a tempo determinato.

Durata

La suddetta disciplina speciale si applica per il periodo di quattro anni per le start up innovative che vengano costituite dopo l'entrata in vigore della presente Legge. La suddetta disciplina speciale si applica per periodi più brevi nel caso di società che erano già esistenti prima dell'entrata in vigore della presente Legge, che erano già in possesso dei requisiti per poter essere ricondotte alla definizione di start up innovative e che abbiano poi chiesto tale riconoscimento.

Commenti finali

La opportunità di procedere ad assunzioni a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato dovrà essere valutata di caso in caso, soprattutto in relazione al numero di dipendenti complessivamente assunti dalla start up innovativa. Ricordiamo infatti che i costi di termination dei dipendenti fintanto che la società ha meno di 16 dipendenti sono molto ridotti.

Ricordiamo inoltre che la termination di un dipendente con contratto a termine è possibile solo nella ipotesi di giusta causa (ossia grave inadempimento del dipendente nello svolgimento delle mansioni) mentre non è possibile procedere a licenziamento del dipendente con contratto a termine per motivi economici (*rectius*, in tale caso la società sarà comunque tenuta a pagare al dipendente tutti i mesi di retribuzione dovuti dalla data di termination anticipata alla data di scadenza naturale del contratto).

CONTATTI:

Vittorio Turinetti di Priero
vittorio.turinetti@lcalex.it

Giuseppe Bologna
giuseppe.bologna@lcalex.it

Andrea Messuti
andrea.messuti@lcalex.it

LCA Lega Colucci e Associati

Via della Moscova, 18

20121 Milano

Tel. 027788751—Fax 02778875242

www.lcalex.it